



Prot. N. 043/014/sr

Associazione Italiana Frantoiani Olcari

Roma, 10 ottobre 2014

**Ai Sigg. Associati AIFO
Loro Sedi**

Comunicazione AIFO N. 029

Oggetto: art. 16 della Legge "salva olio" - obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti. Risposta Mipaaf a Nostro quesito e linee operative proposte.

Il 31 luglio u.s. la scrivente associazione ha presentato al Ministro delle Politiche Agricole apposito quesito riguardante la corretta applicazione di quanto previsto all'art. 16 della Legge 14 gennaio 2013 n. 9 detta "salva-olio" – norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (pubblicato in G.U. n. 26 del 31.01.2013).

In particolare la norma prevede l'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per tutti i produttori di oli e di olive destinati al commercio. Riportiamo di seguito il testo integrale del suddetto articolo:

- 1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è **obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale**, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.*
- 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.*
- 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.*

Il Mipaaf, con nota del 25/09/2014 che si allega alla presente, fornisce un'interpretazione su tale obbligo da parte del produttore chiarendo che:

"qualora il frantoio acquisti olive od olio da terzi, gli obblighi relativi alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, dovranno essere assicurati dal proprietario venditore delle olive e dell'olio, mediante autocertificazione attestante gli avvenuti adempimenti."



Associazione Italiana Frantoiani Olcari

Rileviamo che, nel caso in cui la fornitura provenga da un commerciante (olive e/o olio) tale incombenza ricade su quest'ultimo che dovrà comunque provvedere alla registrazione delle operazioni di carico e scarico (olive e/o olio) nel proprio Registro Telematico in quanto obbligato a tale adempimento alla stregua dei frantoi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Riassumendo quanto sopra descritto l'art. 16 ribadisce sostanzialmente quanto già disposto con l'art. 8 del DM 16059 del 23 dicembre 2013 che, modificando alcuni articoli del DM 8077, estende l'obbligo di costituzione del fascicolo aziendale a tutti gli olivicoltori eccezion fatta degli *"olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione"* (art. 8 DM 16059).

Ne consegue che il fascicolo aziendale risulta obbligatorio per tutti gli olivicoltori (secondo l'art. 8 del DM 16059 del 23 dicembre 2013 si intende per *olivicoltore il soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio*) che vendono olive e/o olio dietro corresponsione di un pagamento o pagando in natura la prestazione del servizio di molitura al frantoio.

E' doveroso comunque precisare che al comma 1 e 3 dell'articolo 16, per ciò che concerne il riconoscimento, riporta una inesattezza in quanto tale procedimento è decaduto con l'art. 5 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con cui vengono da tempo sollevati tutti gli operatori dalla richiesta obbligatoria del Riconoscimento ai sensi dell'art. 9 del Reg. Ue 1019/2002.

Al fine di permettere la corretta applicazione di sopra quanto riportato e con l'obiettivo di sollevare da ogni responsabilità i frantoi raccomandiamo di far compilare l'attestazione, che alleghiamo alla presente, oltre al caso di acquisto olive e olio da olivicoltori, anche per tutte le operazioni di molitura conto terzi riportate sul Registro di Carico e Scarico.

Tale raccomandazione scaturisce dall'esigenza di evitare che, l'eventuale molitura di olio destinato all'autoconsumo (il solo caso in cui viene previsto l'esonero dalla costituzione del fascicolo aziendale) sia destinato successivamente ed illecitamente alla messa in commercio del prodotto ottenuto.

Ricordiamo infatti che al comma 3 del citato articolo è prevista una *sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro alle imprese che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1.*

Pertanto, l'allegato alla presente circolare annulla e sostituisce l'allegato inviato tramite la circolare AIFO n. 27 del 02 ottobre 2014.

Cordiali saluti

La segreteria AIFO